



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA DEI SALICI"

Via A. Robino 25/A – 20025 Legnano
Tel: 0331 541316 Fax: 0331 458476
Cod.mec.MIIC85500G – C.F- 84003710153
e-mail: miic85500g@istruzione.it
e-mail: miic85500g@pec.istruzione.it

TITOLO III - Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Osservazioni preliminari

Il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha attribuito dal 1 settembre 2000 la completa autonomia delle scuole anche in merito alla regolamentazione delle gite scolastiche e assimilabili.

Durante i viaggi di istruzione, le visite e le uscite didattiche restano valide tutte le norme e disposizioni in materia di vigilanza e sicurezza che regolano la normale vita scolastica. I docenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza sugli alunni e sui loro comportamenti nei confronti di loro stessi e di terzi, e devono mettere in atto tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di eventi e/o situazioni di rischio.

In quest'ottica, la scuola riconosce a tali occasioni una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. Si tratta dunque di attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.

È prevista l'effettuazione di viaggi di istruzione della durata di più giorni per le classi in uscita della secondaria di primo grado e della primaria, che resta comunque subordinata alla valutazione e approvazione degli organi competenti (CD e C.d.I.), sulla base di una motivata proposta da parte dei singoli Consigli di classe.

Si precisa che l'effettuazione di viaggi di istruzione della durata di più giorni resta comunque subordinata alla valutazione e approvazione della Dirigenza, sulla base di una motivata proposta da parte dei singoli Consigli di classe.

Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque necessario che il viaggio nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio di intersezione/interclasse/classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti: la loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti, con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta.

In considerazione del fatto che le uscite/viaggi, così come altre attività al di fuori dell'ambiente scolastico, costituiscono parte integrante dell'Offerta formativa di istituto, si auspica una partecipazione totale alle attività suddette. In ogni caso il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari all'80% degli alunni frequentanti la classe. Gli alunni che non partecipano svolgono attività didattica, anche tramite inserimento in altra classe.

Art. 1 - Inclusione

- 1) Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi d'istruzione e dalle visite guidate per ragioni di carattere economico, né per alcun'altra ragione di carattere discriminatorio.
- 2) Si invitano dunque i soggetti proponenti ed organizzatori, già in fase di elaborazione della proposta ed eventuale presentazione del progetto, a considerare attentamente l'effettiva possibilità di partecipazione per tutti gli alunni potenzialmente coinvolti.

Art. 2 - Alunni in situazioni di salute particolari

- 1) In caso di alunni con situazioni di salute, permanenti o transitorie, tali da rendere di fatto impossibile una partecipazione sicura all'uscita/viaggio, si prospettano le seguenti soluzioni nell'ottica di salvaguardare il bene primario e irrinunciabile della salute e sicurezza del minore: disponibilità dei genitori/ esercenti responsabilità genitoriale a garantire la loro presenza e assistenza durante l'uscita, in modalità che sarà possibile concordare nell'ottica della massima

inclusione e riservatezza; certificazione da parte di pediatra/medico curante/specialista che ha in cura il minore attestante la possibilità di partecipare all'uscita/viaggio senza rischi per la sua salute.

- 2) Già in fase di elaborazione del progetto, si invitano i proponenti a prendere in considerazione le situazioni sopra descritte, ove già a conoscenza delle medesime.

Art. 3 - Docenti coordinatori del Piano

- 1) Il Dirigente individua, per ciascun anno scolastico, uno o più coordinatori del Piano delle uscite e viaggi didattici della scuola, che dovrà consegnare in segreteria il Piano medesimo entro e non oltre la metà di ottobre.
- 2) Nelle scuole dell'infanzia e primaria tali figure coincidono con i fiduciari di plesso.

Art. 4 - Docenti referenti della singola attività

- 1) Per ogni attività dovrà essere individuato un docente referente, preferibilmente coincidente con il proponente.
- 2) Chi propone un'attività dovrà comunque dare la propria disponibilità all'organizzazione della medesima e a fungere da accompagnatore.
- 3) Il docente referente provvederà a proporre il progetto "di massima" al consiglio di classe interclasse/ intersezione e una volta approvato avrà cura di completare il progetto nel dettaglio (il programma analitico del viaggio da cui si possa ricavare data, accompagnatori definiti in sede di consiglio, luoghi e strutture da visitare) e di consegnarlo al coordinatore del Piano del suo plesso nei tempi indicati da quest'ultimo per le successive delibere collegiali e autorizzazioni.

Art. 5 - Ruolo degli OO.CC.- Consigli classe/ interclasse/ intersezione

-

- 1) Le proposte devono essere approvate dai consigli di intersezione/interclasse/classe, salvo casi eccezionali e opportunamente motivati. Il consiglio di intersezione/interclasse/classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verifica la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento e, nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli

accompagnatori, compreso l'accompagnatore referente, e le "riserve" in caso di indisponibilità di uno o più accompagnatori. Tali proposte vanno comunicate alle famiglie a titolo informativo e consultivo.

- 2) Le attività approvate e programmate dai consigli di intersezione/interclasse/classe rientrano nel Piano visite di istruzione, e più ampiamente nel Ptof, e sono sottoposte al vaglio dei Collegi di Dipartimento e all'approvazione, con opportuna delibera, del Collegio Docenti Unitario e del Consiglio di Istituto in sede di aggiornamento del Ptof.

Art. 6 - Svolgimento viaggio e accompagnatori

- 1) Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato.
- 2) Ogni alunno dovrà avere e portare esposto il cartellino di riconoscimento che riporti le generalità del soggetto e la foto dello stesso, rilasciato dal Dirigente Scolastico.
- 3) Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari due accompagnatori, se più classi un accompagnatore ogni 15 alunni, e almeno un accompagnatore ogni due alunni in situazione di handicap secondo le occorrenze (nel caso di dva gravi, si prevede il rapporto 1:1 docente-alunno).
- 4) L'elevazione fino ad un massimo di tre accompagnatori complessivi per classe può essere autorizzata a condizione che ricorrano effettive esigenze.
- 5) Nel designare gli accompagnatori, i consigli di intersezione/interclasse/classe provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto.
- 6) Gli accompagnatori saranno scelti prioritariamente all'interno del consiglio interessato.
- 7) La funzione di accompagnatore di norma viene svolta dal personale docente, ma non è esclusa la possibilità per il Dirigente e per il personale ATA, tra cui collaboratori scolastici, se inseriti nel progetto, di partecipare all'uscita/viaggio di istruzione.
- 8) La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici purché sia in ogni caso garantito il servizio

regolare all'interno della scuola, non vi siano oneri di alcun genere per la scuola e non vengano affidati a detto personale compiti primari di vigilanza sugli allievi.

- 9) Di norma deve essere assicurato l'avvicendamento fra gli accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze degli stessi insegnanti.
- 10) Sui docenti accompagnatori grava l'obbligo della vigilanza sugli alunni ai sensi degli artt. 2017/2048 del codice civile come integrati dall'art. 61 della legge n. 312/80.
- 11) Per i docenti accompagnatori che non è possibile far valere le ore dedicate alla gita/uscita/viaggio di istruzione sul monte ore "di recupero".

Art. 7 - Assicurazione personale

Si ricorda che nel caso di partecipazione di soggetti esterni all'istituzione scolastica, come genitori/nonni/fratelli degli allievi (o altro componente della famiglia o comunque soggetto esterno alla scuola, compresi gli Assistenti Educativi Comunali), questi dovranno essere in possesso di assicurazione antinfortunistica personale.

Art. 8 - Gestione economica

- 1) Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre 15 giorni prima della partenza.
- 2) A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul conto corrente dell'Istituto.
- 3) Le famiglie saranno informate prima della adesione del costo massimo del viaggio di istruzione.
- 4) Contestualmente all'atto della adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un genitore/ esercente responsabilità genitoriale della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, potrà essere richiesto il versamento di una somma fino al 50% della quota di partecipazione.
- 5) La quota di partecipazione deve essere uguale per tutti i bambini, indipendentemente dalla classe di appartenenza.

- 6) In caso di successiva rinuncia non si può assicurare il rimborso completo della quota.
- 7) Non possono essere svolte uscite e visite didattiche in coincidenza con attività istituzionali (scrutini, elezioni, ecc.).
- 8) Tutti i partecipanti alle uscite e visite didattiche devono essere garantiti obbligatoriamente da polizza assicurativa contro gli infortuni. Si ribadisce la necessità di polizza personale per le persone esterne all'istituzione scolastica.

art. 9 - Norme di comportamento

- 1) Le uscite e i viaggi di istruzione costituiscono vera e propria attività funzionale all'offerta formativa, quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.
- 2) Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica.
- 3) Lo studente è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, le norme dettate dal presente regolamento e il rispetto degli orari e del programma previsto.
- 4) In particolare è d'obbligo:
 - durante l'uscita, non allontanarsi su iniziativa personale dal gruppo classe o dal gruppo di alunni eventualmente costituito per le visite o per particolari circostanze organizzative;
 - sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
 - in albergo e nelle altre eventuali strutture di soggiorno e/o pernottamento muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Si ricorda che eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno potranno essere addebitati agli studenti assegnatari della camera;
 - non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno sia di notte;
 - evitare comportamenti pericolosi (es. sporgersi da finestre o balconi, correre su scale, utilizzare uscite di emergenza, ecc.);

- evitare rigorosamente di avere con sé e introdurre nelle camere bevande alcoliche, sigarette o comunque sostanze vietate dalla legge e dannose per la salute.
- 5) Durante la visita il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori.
- 6) La responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme da quanto previsto in questo regolamento determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa; nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.
- 7) I docenti dovranno portare con sé i modelli per la denuncia di infortunio, l'elenco degli alunni presenti, l'elenco dei numeri di telefono della scuola e l'elenco dei numeri di telefono dei genitori degli alunni e il materiale di pronto soccorso.

Art. 10 - Parametri economici (validi dall'a.s. 2023/2024 fino a revisione)

Infanzia

N° uscite	Max costo per uscita	Max costo totale
2 di ½ giornata per a.s.	15 €	30€

Primaria

Classe	N° uscite	Max costo per uscita (euro)	Max costo totale (euro)
I	1 di 1 g + 1 dimezza giornata	50€	70€
II	1 di 1 g + 1 di mezza giornata	50€	70€
III	1 di 1 g + 1 di mezza giornata	50€	70€

IV	1 di 1 g + 1 di mezza giornata	50€	70€
V	1 di 1 g/2 g + 1 di mezza giornata	130€	180€

Secondaria di I grado

Clas se	N° uscite	Max costo per uscita (euro)	Max costo totale (euro)
I	1 di 1 g + 1 dimezza giornata	60€	90€
II	1 di 1 g + 1 di mezza giornata	60€	90€
III	1 di 2 g + 1 o 2 di mezza giornata	100€	200€